



Comune di Rimini

Settore Sociale

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA COMUNALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 07/08/1990 N. 241

ART. 1 - FINALITÀ.

Il Comune di Rimini ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce con il presente regolamento i criteri e le modalità per la concessione di benefici di carattere socio-assistenziale nonché l'attribuzione di vantaggi e concessione di qualunque genere a favore di persone in condizione di bisogno ed a Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività a carattere socio-assistenziale.

ART. 2 - NATURA DEGLI INTERVENTI.

Gli interventi dell'Ente di carattere socio-assistenziale che arrecano vantaggi unilaterali ai richiedenti possono articolarsi in forma di:

- sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socioassistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
- sovvenzioni, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
- contributi, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;

ART. 3 - INIZIATIVE E/O ATTIVITÀ ASSIMILABILI A BENEFICI.

Le concessioni dei benefici ed agevolazioni indicati all'articolo precedente, sono finalizzate per:

- concorrere alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale volto a promuovere e mantenere il benessere della popolazione nonché alla eliminazione delle situazioni che determinano stati di bisogno e di emarginazione;
- promuovere interventi volti a rimuovere ostacoli che limitano la fruizione dei servizi sociali da parte di individui o gruppi socialmente deboli;
- incentivare e coordinare l'apporto, al perseguimento delle finalità suindicate, da parte delle associazioni, fondazioni e istituzioni private anche a carattere cooperativo dotate o meno di personalità giuridica che svolgono attività sociali e assistenziali nel territorio;
- promuovere fra pubblico e privato, lo sviluppo di una rete integrata di atti, iniziative ed interventi mirati al superamento di ritardi e fenomeni di emarginazione nel tessuto delle relazioni sociali e culturali delle città, nonché il potenziamento delle forme di solidarietà che tendano al miglioramento dei rapporti umani e della qualità della vita della popolazione del territorio;

ART. 4 - DESTINATARI DEI BENEFICI.

Destinatari dei benefici sono:

- a) persone in condizioni di bisogno socio-economico che necessitano di assistenza economica continuativa, e/o straordinaria, e/o di usufruire dei Servizi Sociali erogati dall'Ente;
- b) Associazioni, Enti pubblici o privati, Cooperative, Gruppi e Organismi che nei confronti della popolazione del territorio promuovono, realizzano, organizzano e/o gestiscono direttamente attività a rilevanza sociale.

ART. 5 - ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO SOCIO-ECONOMICO.

- a) l' Assistenza economica di tipo specifico comprende:
 - sussidi economici continuativi per garantire il minimo vitale;
 - sussidi economici continuativi alternativi al ricovero;
 - sussidi economici continuativi a favore di persone ricoverate presso istituti per inabili, istituti specializzati, case di riposo, case protette e appartamenti protetti.
- b) L' assistenza economica di tipo generico comprende:
 - sussidi straordinari Una-Tantum risolutori di un qualsiasi bisogno primario e urgente;
- c) ammissione al servizio di assistenza domiciliare.

ART. 6 - ACCESSO ALL' ASSISTENZA DI TIPO SPECIFICO

L' assistenza economica di tipo specifico interessa i cittadini adulti non autonomi ed anziani di cui agli artt. 34 e 35 della L.R. n. 2/1985.

Detti cittadini nel caso in cui siano soli o inseriti in un nucleo familiare devono versare in comprovate difficoltà economiche e non essere proprietari o beneficiari di proprietà immobiliari o di attività produttive. L' alloggio in proprietà non costituisce reddito, salvo nel caso in cui l' abitazione risulti classificata di tipo economico-popolare e presenti un indice di affollamento pari o superiore a quello stabilito dalle vigenti leggi sull' edilizia popolare.

ART. 7 - TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

Componenti nucleo familiare reddito familiare al netto dell' affitto:

1 persona	min. INPS al 1 gennaio di ogni anno
2 persone	2 volte il min. INPS ridotto del 10 %
3 persone	3 volte il min. INPS ridotto del 15 %
4 persone	4 volte il min. INPS ridotto del 20 %
5 persone	5 volte il min. INPS ridotto del 25 %

Per ogni persona oltre la 5' aggiungere al totale calcolato per 5 persone un ulteriore importo pari al 70 % del minimo INPS. In caso di ricovero gli importi indicati nella suddetta tabella saranno aumentati del 20 %.

ART. 8 - PARENTI TENUTI PER LEGGE AGLI ALIMENTI

In tutti i casi di ammissione all'assistenza di tipo specifico si dovrà tenere conto degli obblighi posti dalla legge a carico dei congiunti degli assistiti e soprattutto di quei congiunti residenti nel circondario di Rimini.

All'uopo, gli Operatori Sociali, con il consenso degli interessati e nelle forme e nei modi più opportuni dovranno favorire l'intervento dei congiunti verso il richiedente, sia sul piano materiale che quello finanziario.

Nel caso in cui i congiunti si rifiutino, per ragioni soggettive di rispettare l'obbligo di legge e che con questo atteggiamento si compromettano seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente erogata, salva e riservata la facoltà dell'Ente erogatore di rivalersi ai sensi di legge, previa comunicazione agli interessati.

ART. 9 - SUSSIDI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE

Per l'ammissione dell'interessato si procede alla valutazione delle sue condizioni economiche e di quelle dei congiunti tenuti a provvedervi e precisamente:

- a) se il richiedente è pensionato, la Giunta Comunale integra la pensione fino a coprire la retta richiesta dalla Casa di Riposo, lasciando all'interessato una cifra mensile per le necessità personali (cifra che sarà fissata di anno in anno dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale di Assistenza). A carico dei congiunti obbligati per legge agli alimenti viene fissato un contributo mensile, quale concorso nel pagamento della retta sulla base della quota eccedente il reddito riportato nella tabella di cui all'art. 7;
- b) se il richiedente non è pensionato la Giunta Comunale si assume la retta richiesta dall'Istituto di Ricovero e il contributo dei congiunti viene fissato, quale loro concorso per il pagamento della retta, sulla base della quota eccedente il reddito riportato nella tabella di cui all'art. 12;

ART. 10 - ORGANI ISTITUZIONALI

Gli organi istituzionali collegiali preposti all'esame delle richieste di assistenza economica e richieste di ammissione ai servizi sono:

- a) la Commissione Comunale per l'assistenza economica;

- b) le Commissioni Decentrate che operano presso i Consigli di Quartiere e si identificano nella Commissione Servizi Sociali di Quartiere.

ART.11 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI ASSISTENZA (C.C.A.)

La Commissione Comunale di Assistenza economica (C.C.A.) che opera presso il Settore Servizi Sociali è così composta:

- n. 1 membro in qualità di Presidente;
- n. 2 membri rappresentanti di maggioranza del Consiglio Comunale;
- n. 1 membro rappresentante di minoranza del Consiglio Comunale;
- n. 1 membro supplente di maggioranza;
- n. 1 membro supplente di minoranza;
- n. 2 membri esperti di maggioranza;
- n. 1 membro esperto di minoranza;
- n. 1 membro rappresentante dell'Azienda USL di Rimini.

L'Assessore alla Promozione e Sicurezza Sociale svolge la funzione di Presidente della Commissione Comunale di Assistenza economica. La convocazione della stessa avviene su decisione del Presidente sulla base di un ordine del giorno riportante l'elencazione nominativa delle singole richieste di assistenza da sottoporre a parere della Commissione stessa. La compilazione dell'Ordine del Giorno avviene a cura del Segretario della Commissione Comunale di Assistenza economica individuato all'interno dell'organico del servizio che opera su delega del Direttore di Settore.

ART. 12 - COMMISSIONE COMUNALE DI ASSISTENZA

La Commissione Comunale di assistenza economica al fine di esprimere il proprio parere definitivo in ordine alle richieste economiche di tipo Specifico, e su quelle di tipo generico di propria competenza nonché d'ammissione al servizio di Assistenza Domiciliare ha il compito di esaminare anche le richieste pervenute dalle Commissioni Decentrate e dal Servizio Territoriale valutando quantitativamente e qualitativamente le singole richieste di assistenza relazionate dal Coordinatore ai Servizi Territoriali della Divisione Promozione e Sicurezza Sociale. I pareri definitivi della Commissione Comunale di Assistenza economica vengono trasmessi per opportuna conoscenza alle Commissioni Decentrate di Quartiere per ogni eventuale osservazione.

ART. 13 - PROVVEDIMENTI DI ASSISTENZA URGENTI

L'erogazione di assistenza di tipo specifico e generico e ammissione al servizio di assistenza domiciliare in presenza di situazioni di emergenza riguardanti a titolo esemplificativo: situazioni di rischio per l'incolumità psicofisica di indigenti, stato di abbandono di persone adulte e anziane o inabili, salvaguardia del decoro della persona umana e della collettività per le quali è necessario provvedere d'urgenza ai sensi della legge regionale n. 2/85, nel rispetto del presente regolamento, può essere autorizzata dal Direttore di Settore sulla base degli elementi sottoposti dal Servizio Territoriale e sentito il parere dell'Assessore al ramo.

ART. 14 - PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSISTENZIALI

La procedura per quanto attiene alla definizione delle pratiche assistenziali inerenti agli interventi economici indicati all'art. 5 e 6 è la seguente:

- I cittadini interessati a sussidi a favore di persone ricoverate e ammissioni all'assistenza domiciliare devono presentare domanda all'Operatore Sociale del territorio.
Entro 20 giorni da tale data le domande riguardanti i sussidi continuativi per minimo vitale e alternativi al ricovero e l'assistenza economica di tipo generico (esclusa l'assistenza domiciliare) sono inoltrate dall'Operatore Sociale direttamente alla Commissione Comunale di Assistenza economica per l'ottenimento del parere definitivo, previo eventuale parere delle Commissioni di Quartiere. Ogni richiesta di assistenza sarà corredata a cura degli uffici competenti dai seguenti elementi che andranno a costituire la pratica di assistenza;
- Relazione dell'Ufficio e/o dell'Operatore Sociale indicante le caratteristiche del bisogno socio assistenziale richiesto e la formulazione della proposta di assistenza ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente regolamento;
- Informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare a cura del Comando di Vigilanza Urbana;
- Attestazioni allegate riguardanti proprietà e redditi relativi al nucleo familiare in esame.

La Commissione Comunale di Assistenza economica esaminerà le pratiche inoltrate dall'operatore sociale entro il termine di 20 giorni.

ART. 15 - PUBBLICIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

All' inizio di ogni anno per l' individuazione delle risorse finanziarie che verranno destinate agli interventi di assistenza disciplinati nel presente regolamento verrà adottato dalla Giunta Comunale per ogni singolo servizio apposito atto deliberativo indicante la natura dell' intervento, la tipologia dei benefici e lo stanziamento disponibile per l' anno finanziario.

ART. 16 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

Per le attività e gli interventi di carattere socio-assistenziale riferiti al periodo antecedente la data di approvazione della delibera di assunzione del regolamento di erogazione dei contributi assistenziali si procederà all' assegnazione dei relativi benefici, purché le istanzesiano conformi ai criteri illustrati nel presente regolamento, entro 3 mesi dall' entrata in vigore dello stesso.
